

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 16 luglio 2020 - n. 8530

Modifica al d.d.s. n. 16047 del 7 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 11 «Agricoltura biologica»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visti:

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, che costituisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazioni (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19) e s.m.i.;
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;

Richiamata la Decisione di esecuzione C(2019) 9219 del 16 dicembre 2019 della Commissione che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013» e s.m.i.;

Visti i decreti:

- n. 3568 del 14 marzo 2018 avente ad oggetto «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2018 per la Misura 11 «Agricoltura biologica» e s.m.i.;

- n. 2211 del 21 febbraio 2019 avente ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2019 per la Misura 11 «Agricoltura biologica» e s.m.i.;
- n. 3343 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - modifica al d.d.s. n. 2211/2019 - Approvazione del bando anno 2019 per la Misura 11 «Agricoltura biologica» e s.m.i. che definisce le disposizioni attuative per l'anno 2020;

Visto in particolare il d.d.s. 20 maggio 2020 - n. 6011 avente ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione dell'allegato A al bando anno 2020 per la misura 10 - Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» e per la misura 11 «Agricoltura biologica» - Sostituzione degli allegati ai d.d.s. n. 2212 e n. 2211 del 21 febbraio 2019» con cui in particolare vengono aggiornati i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a partire dall'anno 2020;

Visto altresì il decreto n. 16047 del 7 novembre 2018 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 11 «Agricoltura Biologica»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi»;

Considerato che il sopracitato d.d.s. n. 16047/2018 definisce la percentuale di riduzione del premio da applicare ai beneficiari dei pagamenti della Misura 11, in caso di inadempienza agli impegni previsti dal bando sulla base dei parametri di Gravità Entità e Durata, in coerenza con quanto previsto dall'allegato 4 del d.m. n. 1867/2018, per ogni singolo impegno di misura;

Considerato che il decreto ministeriale n. 1867/2018 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», sulla base del quale è stato predisposto il d.d.s. 16047 del 7 novembre 2018, è stato successivamente abrogato e ad oggi vige il decreto Ministeriale n. 2588/2020 di pari oggetto che in particolare, per quanto concerne l'allegato 4, prevede analoga norma;

Considerato opportuno aggiornare l'allegato 1 denominato «PSR 2014-2020 - Misura 11 «Agricoltura Biologica» - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi - anno 2018 e anni successivi» del decreto n. 16047/2018, alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione dello stesso;

Considerato che l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi riguarda aspetti di competenza rispettivamente dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di disciplinare la materia in un unico documento, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Preso atto che la modifica al sopracitato allegato è stata predisposta di concerto tra la Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale, ciascuna per le parti di propria competenza, reciprocamente condivise;

Acquisito via e-mail in data 9 luglio 2020 il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale;

Ritenuto pertanto necessario approvare le modifiche al sopra richiamato allegato 1 denominato «PSR 2014-2020 - Misura 11 «Agricoltura Biologica» - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi - anno 2018 e anni successivi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, individuata dalla d.g.r. n. XI/1574 del 19 aprile 2019;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di approvare le modifiche all'allegato 1 denominato «PSR 2014-2020 - Misura 11 - Agricoltura Biologica - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazione di impegni ed altri obblighi - anno

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

2018 e anni successivi «, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it - psr.regione.lombardia.it, sezione «Monitoraggio e Valutazione», sottosezione «Quadro sanzionatorio»);

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Rita Cristina De Ponti

— • —

Allegato 1



Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Autorità di Gestione

Organismo Pagatore Regionale

PSR 2014 - 2020
MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA"
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI
ANNO 2018 E ANNI SUCCESSIVI

INDICE

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

2. OBBLIGHI GENERALI PER LA MISURA 11

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

2.3.2 CASI PARTICOLARI IN CUI NON SI APPLICANO LE PENALITÀ PREVISTE DALL'ART. 19 DEL REG. UE N. 640/2014

2.4 NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO GARANTIRE IL MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE MEDESIME SUPERFICI (PARTICELLE) OGGETTO DI IMPEGNO (ART. 47 DEL REG. (UE) N. 1305/2013)

3. IMPEGNI DI MISURA, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DI MISURA E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REG. (UE) N. 640/2014

4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA/GRUPPO CULTURA

4.4 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DELL'ART. 75 DEL REG. UE N. 809/2014

4.5 REVOCA DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

PARTE SPECIFICA DI MISURA

5. IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

6. IMPEGNI DI MISURA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

6.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

6.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

7. MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

PREMESSA

Il Decreto Ministeriale n. 2588¹ del 10 marzo 2020, avente ad oggetto *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, da’ attuazione al regolamento (UE) n. 640/2014, individuando, tra l’altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al regolamento. (UE) n. 1305/2013 e, all’art. 24 *“Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale”*, demanda alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) delle Regioni e Province Autonome l’emanazione di specifici provvedimenti relativi all’individuazione di:

- a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6 del DM n. 2588/2020;
- c) requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa.

Il presente documento disciplina a livello regionale l’applicazione di quanto previsto dall’art. 24 del sopracitato DM n. 2588/2020, con riferimento alla Misura 11 *“Agricoltura Biologica”* del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR 2014-2020). Tale misura è composta da 2 sottomisure che presentano i medesimi impegni e obblighi così come indicato di seguito:

- Sottomisura 11.1 Conversione all’agricoltura biologica (Operazione 11.1.01 Conversione all’agricoltura biologica);
- Sottomisura 11.2 Mantenimento dell’agricoltura biologica (Operazione 11.2.01 Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario.

L’applicazione di tali riduzioni/esclusioni avviene secondo l’ordine stabilito dall’art.6 del Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse così come previsto all’art. 7 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Il documento è stato redatto congiuntamente dalle Strutture dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull’opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

¹ Tale DM lascia invariate le disposizioni indicate nel DM n. 1867/2018 e DM 497/2019 per quanto riguarda il capo III *“Disposizioni specifiche per lo Sviluppo rurale”* e l’allegato 4.

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

MISURA/SOTTOMISURA – è un insieme di operazioni che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità/focus area dell'Unione in materia di sviluppo rurale previste dall'art. 5 del reg. UE n. 1305/2013.

OPERAZIONE – progetto, contratto, azione o gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo specifico (focus area) collegato alla misura/sottomisura.

DOMANDA DI SOSTEGNO – è la domanda di partecipazione ad un regime di aiuto ai sensi del reg. UE n. 1305/2013.

DOMANDA DI PAGAMENTO – è la domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. UE n. 1305/2013.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce ad una operazione del PSR 2014-2020. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dal premio fino all'esclusione.

GRUPPO DI IMPEGNI – insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ – è l'impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile all'impegno di misura sottoscritto dal beneficiario.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

GRUPPO CULTURA – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro.

SOI – Superficie Oggetto d'Impegno – Per le aziende interamente biologiche, la SOI corrisponde a tutta la superficie aziendale a conduzione biologica dichiarata nella notifica di attività biologica, E che in domanda di Misura 11 è richiesta a premio e/o dichiarata nella sezione "AUB-altre superfici biologiche". Per le aziende miste, la SOI corrisponde alla superficie aziendale a conduzione biologica dichiarata nella notifica di attività biologica, e che in domanda di Misura 11 è richiesta a premio e/o dichiarata nella sezione "AUB-altre superfici biologiche" solo se appartenente al gruppo coltura ammissibile a premio secondo le limitazioni previste dal bando per la tipologia "Aziende biologiche miste".

SUPERFICIE DETERMINATA – la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (Reg. UE n. 640/2014 art. 2 paragrafo 1, punto 23, lettera b));

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE SUPPLEMENTARE - è prevista l'applicazione di una sanzione supplementare, da ritenersi aggiuntiva alla sanzione amministrativa sopra menzionata, nel caso di sovradichiarazione di superfici, così come indicato all'art. 19 del reg. UE n. 640/2014.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la conseguenza prevista per le inadempienze rilevate. Il montante può essere rappresentato dall'importo dovuto per la Misura, Sottomisura, Operazione o gruppo coltura.

INADEMPIENZA – è un mancato rispetto degli impegni, obblighi.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER INADEMPIENZA DEGLI IMPEGNI DI MISURA – E' calcolata in percentuale sul premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento in base ai 3 parametri (gravità-entità-durata) previsti all'art. 35 del reg. (UE) n. 640/2014.

GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

ENTITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

DURATA DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

GED – Gravità, Entità, Durata

AZIONE CORRETTIVA – in caso di inadempienza ad un impegno di misura che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali della misura stessa e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi è prevista, ai sensi dell'art. 36 del reg. (UE) n. 640/2014, un'azione correttiva. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende dal fatto che sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni, o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario o la stessa misura o operazione o riguardo al periodo di programmazione 2007-2013 per una misura analoga.

REVOCA – s'intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg UE n. 1306/2013, e del Titolo III – Controlli -, Capo II – Controlli Amministrativi nell'ambito del Sistema Integrato - del Reg UE n. 809/2014. Tale sistema è completato da controlli in loco.

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg UE n. 1306/2013, e del Titolo III – Controlli -, Capo III – Controllo in loco nell'ambito del Sistema Integrato, del Reg UE n.

809/2014. Tale controllo a campione, può realizzarsi come controllo documentale, su documentazione materiale o digitale, e come controllo in campo che comprende rilievi, misurazioni e confronti.

ODC – Organismo di controllo riconosciuto dal MIPAAF per il controllo e la certificazione nel settore biologico.

NC – non conformità rilevate dall’ODC.

OPR – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia.

UTR – Uffici territoriali regionali della Regione Lombardia.

UAFCP – Uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lombardia.

RM FERT – requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti.

RM FIT – requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari.

ZVN – Zona Vulnerabile ai Nitrati.

ZO – Zona Ordinaria (= Zona non vulnerabile ai nitrati).

2. OBBLIGHI GENERALI PER LA MISURA 11

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per le misure connesse alla superficie e agli animali, che sono soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

TIPOLOGIE OBBLIGHI	TIPO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Presentazione delle domande di sostegno/pagamento entro la scadenza dei termini (Reg. UE n. 809/2014, art. 13)	Riduzione o esclusione del sostegno (art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014)	Misura
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (Reg. UE n. 1306/2013, art. 72, par. 1)	Riduzione (art. 16 del Reg. (UE) n. 640/2014).	Misura
Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di sostegno/pagamento	Riduzione o esclusione del sostegno (art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014).	Gruppo coltura
Nel corso del periodo di impegno garantire il mantenimento ogni anno delle medesime particelle (art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013)	Revoca del sostegno (art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014)	Gruppo coltura (particella)

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, le domande annuali di sostegno/pagamento devono essere presentate entro il termine del **15 maggio di ogni anno** (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea). Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di sostegno/pagamento comporta una riduzione, pari all'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.

Inoltre se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'art. 67 paragrafo 2 del Reg. UE n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE n. 640/2014, se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

In Regione Lombardia, la riduzione dell’importo spettante è stata così determinata:
 $(\text{sup tot dichiarata in domanda}) - (\text{sup tot dichiarata in domanda} + \text{sup. tot. non dichiarata}) = X$

- se $|X|$ rapportato alla sup. tot dichiarata in domanda è $\leq 3\%$ → nessuna riduzione;
- se $|X|$ rapportato alla sup. tot dichiarata in domanda è $> 3\%$ e $\leq 15\%$ → 1% riduzione;
- se $|X|$ rapportato alla sup. tot dichiarata in domanda è $> 15\%$ → 3% riduzione.

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL’EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra-dichiarare le superfici per gruppo di coltura. Si ha una sovra-dichiarazione quando la superficie dichiarata per il gruppo di coltura risulti superiore alla superficie determinata con i controlli amministrativi e/o in loco.
Ai sensi dell’art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazione, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo coltura, a cui si applicano le seguenti riduzioni:

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL’IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
$(\text{superficie dichiarata}) - (\text{superficie determinata}) =$ Superiore a 2 ha o $(\text{superficie dichiarata}) - (\text{superficie determinata}) =$ Superiore al 3% della superficie determinata e Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura.
$(\text{superficie dichiarata}) - (\text{superficie determinata}) =$ superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo coltura
$(\text{superficie dichiarata}) - (\text{superficie determinata}) =$ Superiore al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo coltura ed inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all’importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se l’importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante è azzerato.

NB – Qualora la differenza tra (superficie dichiarata) – (superficie determinata) risulti inferiore o uguale a 2 ettari OPPURE inferiore o uguale al 3% della superficie determinata, il premio viene riconosciuto esclusivamente sulla superficie determinata, senza ulteriori sanzioni amministrative.
Ai sensi dell’art.18 del Regolamento (UE) n. 640/2014, il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata risulti inferiore o uguale a 0,1 ha.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto ed inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie, di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3, nei seguenti due casi:

- qualora, durante i controlli in loco nell’ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio dal richiedente appartiene ad un gruppo coltura diverso da quello accertato in campo.
- qualora, durante i controlli amministrativi e in loco nell’ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

2.3.2 CASI PARTICOLARI IN CUI NON SI APPLICANO LE PENALITA' PREVISTE DALL' ART. 19 DEL REG. UE N. 640/2014

L'art. 26 "Norme di rinvio" comma 5 del DM n. 2588/2020 prevede che in caso di impegni o pagamenti pluriennali, non sono recuperabili, né oggetto di sanzione, gli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo coltura qualora lo scostamento in difetto della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, sia imputabile esclusivamente ad una variazione delle modalità di identificazione delle superfici, con riguardo alle nuove modalità in vigore dal 2018 per tutte le domande a superficie, comprese quelle delle misure di sviluppo rurale, previste al comma 1 dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, e consistenti nell'introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione "grafica" delle superfici utilizzate.

Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a quella dichiarata, tale sanzione non viene annullata, neanche se tale difetto si compensasse applicando i nuovi metodi di identificazione.

NB - In caso di scostamento in eccesso della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, non è altresì esigibile alcunché nei confronti del beneficiario per la differenza di superficie in questione.

2.4 NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO GARANTIRE IL MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE MEDESIME SUPERFICI (PARTICELLE) OGGETTO DI IMPEGNO (ART. 47 DEL REG. (UE) N. 1305/2013)

Qualora nel corso del periodo di impegno, il beneficiario non mantenga le medesime particelle richieste negli anni precedenti, si procede al recupero dei premi già erogati su quelle date particelle.

3. IMPEGNI DI MISURA, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA’

Fermo restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente paragrafo 2, in caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi riportati in tabella, sono applicate le riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando di Misura 11:

MISURA	AMMISSIBILITA’	IMPEGNI DI MISURA			CONDIZIONALITÀ	
	Condizioni ammissibilità	Impegni specifici	Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità
11	X	X	X	X	X	X

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Le *CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ* previste dal bando di misura devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).
Ai fini e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
I controlli inerenti la valutazione del rispetto dei criteri di ammissibilità per la Misura 11 sono definiti con apposito provvedimento a cura del Responsabile di Misura.
Si precisa che tra le condizioni di ammissibilità, a partire dal secondo anno di impegno, figura anche il divieto di ridurre di una quota superiore al 15% la superficie accertata con riferimento alla domanda del primo anno di adesione. Il non rispetto di questo limite comporta l’esclusione dal premio con la revoca dei premi già erogati.

Ai fini del calcolo della riduzione del 15%, sono escluse le seguenti casistiche:

1. riduzioni di superficie sotto impegno per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’art. 2 del reg. UE n. 1306/2013;
2. riduzione di superficie sotto impegno per cambio beneficiario (art. 8 del reg. UE n. 809/2014);
3. riduzione di superficie sotto impegno in caso di esproprio temporaneo che non supera la fine del periodo di impegno. La superficie interessata dall’esproprio temporaneo deve essere nuovamente richiesta a premio negli anni successivi alla conclusione dell’esproprio stesso. Si precisa che qualora l’esproprio temporaneo superasse la fine del periodo di impegno, tale esproprio si configura come esproprio permanente rientrando a pieno titolo tra le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’art. 2 del reg. UE n. 1306/2013.

Nei 3 casi sopra descritti, OPR non procederà al recupero degli eventuali premi già erogati a valere sulle annualità precedenti.

Il suddetto calcolo è effettuato a livello di Misura e non a livello di Operazione.

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA’

I beneficiari della Misura 11 sono tenuti al rispetto degli obblighi di *CONDIZIONALITÀ* previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità dell’OPR relativi all’anno di riferimento del controllo.

Inoltre, si precisa che le eventuali infrazioni agli impegni pertinenti di condizionalità e le eventuali violazioni comuni alla condizionalità riscontrate nell'ambito del controllo dei requisiti minimi RM FERT e RM FIT, rilevati durante l'effettuazione dei controlli in loco della Misura 11, vanno considerati anche ai fini del calcolo del premio delle altre misure del PSR e delle linee di finanziamento del I pilastro della PAC (domanda unica e OCM vino) a cui si applica la condizionalità, con le regole previste dal sopracitato manuale operativo dei controlli di condizionalità.

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA MINIMA

In caso di infrazione degli impegni e di altri obblighi previsti dalla normativa dell’Unione europea, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l’attività agricola minima, si applicano le riduzioni fino all’esclusione dell’importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo in coerenza con quanto previsto dall’allegato 4 del DM n. 2588/2020.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di misura affini sono stati riuniti in gruppi di impegni. Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l’inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato al gruppo di coltura o all’operazione oppure all’intera misura, secondo la pertinenza.

L’inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità, le conseguenze dell’inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall’impegno;
- Entità, gli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme;
- Durata, periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazioni (1, 3, 5) relativi a gravità entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del **valore medio** del GED.

Nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti ai gruppi coltura o all’operazione o alla misura.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in % da applicare ai diversi montanti.

Impegno /Gruppo di impegni	Impegni di Misura	Calcolo GED per infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% decurtazione cumulativa per impegno e GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Gruppo coltura X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO C	Impegno C	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Gruppo coltura X
	Impegno C2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO D	Impegno D1	G=1, E=1, D=1	1		3%	Misura

Per il montante “Gruppo coltura X” la percentuale di decurtazione da applicare al premio “Gruppo coltura X” è pari a 13%; per il montante “Misura” la percentuale di riduzione da applicare al premio “Misura” è pari al 3%.

Gli impegni violati possono essere riferiti a impegni specifici di Misura, ai requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.

4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL’IMPEGNO DI MISURA E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

Nel caso si accertino violazioni di uno o più impegni di misura **E** contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, la % di decurtazione del premio, calcolata a livello di impegno e/o gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%).

L’OPR, qualora si verifichi tale casistica informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello **grave** e si applica quanto previsto dall’articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014.

4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL’ART. 35 DEL REG. (UE) N. 640/2014

Si ha la ripetizione di un’inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione, o riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento. Qualora sia accertata un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente ed escluso per l’anno successivo, come specificato al successivo paragrafo 4.4.

Un’inadempienza si definisce **grave** quando gravità, entità e durata sono di livello massimo (GED = 5-5-5) e l’inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi oppure quando si ha la ripetizione di una violazione dell’impegno di misura e contemporaneamente del relativo impegno pertinente di condizionalità, così come descritta al precedente paragrafo.

Nel caso di ripetizione di un’inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, la % di decurtazione del premio, calcolata a livello di impegno o gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%).

4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA/GRUPPO CULTURA

Un beneficiario decade dalla MISURA nei casi riportati al seguente punto A.

Un beneficiario decade dal gruppo coltura nei casi riportati al seguente punto B.

A. Un beneficiario decade totalmente dalla **MISURA 11**:

- 1) quando per tutti i gruppi coltura richiesti a premio, con riferimento esclusivamente ad alcuni impegni di misura, vengono accertate inadempienze che superano le soglie di violazione riportate nell'ultima colonna denominata "MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE" delle seguenti tabelle:
 - tabella 1: MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA". (PSR 2014-2020) –VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'" di cui al successivo paragrafo 5;
 - tabella 6 "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE:IMPEGHI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE" di cui al successivo paragrafo 7;
 - tabella 7 "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE:IMPEGHI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE" di cui al successivo paragrafo 7.
- 2) in caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo **svolgimento regolare del controllo in loco** previsto nell'ambito del PSR 2014-2020 (cfr. art. 59 comma 7 del Reg. UE n. 1306/2013).
- 3) in presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:
 - a) rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una medesima infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 17 del DM n. 2588/2020);
 - b) rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione, nel corso del residuo periodo di impegno, della stessa infrazione relativa ad uno o più impegni di misura e contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili (art. 17 del DM n. 2588/2020);
 - c) rilevazione di un'inadempienza identificata dall'OdC con il codice A3.02, A3.03, L4.01, M4.01, M4.02, B4.01 (cfr. Allegato A, DM 15962/2013 e Tabella 3 del presente documento), considerata da Regione Lombardia come ulteriore fattispecie di violazione grave, così come previsto dall'art. 24, comma 1 lettera d) del DM n. 2588/2020;
 - d) rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 35 comma 6 del Reg. (UE) n. 640/2014);

In tutti i casi di decadenza totale della MISURA sopra richiamati (dal punto 1 al punto 3), il beneficiario, oltre ad essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.

NB - Inoltre per tutte le casistiche riportate al punto 3) si ha l'esclusione del beneficiario dalla misura o tipologia di operazione **anche per l'anno successivo all'anno dell'accertamento**.

B. Un beneficiario decade totalmente dal **GRUPPO CULTURA**, quando l'operazione è rappresentata da più gruppi coltura e il superamento delle soglie di violazione di taluni impegni di Misura non riguarda tutti i gruppi coltura richiesti a premio. Le soglie di violazione degli impegni specifici sono riportate nell'ultima colonna denominata "MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE" delle seguenti tabelle:

- tabella 1: MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA". (PSR 2014-2020) –VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'" di cui al successivo paragrafo 5;
- tabella 6 "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE:IMPEGHI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE" di cui al successivo paragrafo 7;

- tabella 7 “VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGHI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE” di cui al successivo paragrafo 7.

In tutti i casi di decadenza totale del GRUPPO COLTURA, il beneficiario, oltre ad essere escluso dal premio per quel dato GRUPPO COLTURA per l'anno civile dell'accertamento, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.

4.4 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DELL'ART. 75 DEL REG. UE N. 809/2014

Nei casi in cui sia accertata la ripetizione di una o più infrazioni intenzionali di condizionalità a carico dello stesso beneficiario, si applica quanto disposto dall'articolo 7 del D.M. 2588/2020: l'inadempienza intenzionale viene considerata estrema in termini di portata, gravità o durata, così come previsto dall'art. 75 del Reg. UE n. 809/2014.

Al beneficiario saranno applicate le seguenti riduzioni ed esclusioni:

- percentuale di riduzione del relativo premio, così come prevista dal Manuale OPR dei controlli di condizionalità, per la reiterazione delle infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la violazione;
- esclusione dal pagamento per la Misura 11 nell'anno civile successivo all'anno di accertamento della violazione, senza però revoca degli importi già erogati.

Nell'anno successivo all'accertamento della violazione, il beneficiario è comunque tenuto a presentare la domanda di pagamento per la Misura 11; l'assenza della presentazione di tale domanda si configura come mancata conferma degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno.

4.5 REVOCA DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del Reg. UE n. 640/2014 comma 4, in caso di impegni pluriennali, le medesime percentuali di riduzione del premio, derivanti dal mancato rispetto degli impegni di misura (impegni specifici di misura e impegni pertinenti di condizionalità, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima), si applicano anche agli importi già erogati negli anni precedenti per la stessa operazione.

PARTE SPECIFICA DI MISURA

5. IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'

Gli impegni della Misura 11 prevedono di "adottare/mantenere il metodo di produzione biologica, così come definito ai sensi del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. CE n. 889/08 e smi e dal DM MIPAAF 18354/2009 e smi".

Le aziende certificate biologiche sono sottoposte ad una verifica ispettiva annuale da parte dell'ODC, che redige una relazione indicante le eventuali non conformità rilevate (di seguito NC) e contenute nell'allegato A del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MIPAAF.

Nell'ambito dei controlli relativi al PSR 2014-2020, solo le NC considerate rilevanti per il conseguimento degli obiettivi di misura (priorità 4, art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono recepite sul 100% delle domande di sostegno/pagamento e sono prese in considerazione ai fini delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto per l'adesione alla Misura 11.

Tali NC sono contenute nelle seguenti tabelle:

- **Tabella A** "ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER LA MISURA 11 **E RIPORTATE NELLA TABELLA 1** "MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ"
- **Tabella B** - "ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER LA MISURA 11 **E NON CONTENUTE NELLA TABELLA 1** "MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ"

e ai fini dei controlli nell'ambito del PSR 2014 - 2020, sono valutate in base al livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata.

Tutte le NC riportate nella sopra citata tabella A sono valutate dai funzionari UTR/UAFCP/Provincia di Sondrio secondo il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata di cui alla **Tabella 1** "TABELLA 1 - MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" - (PSR 2014 - 2020) VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ". Tali NC sono rilevate in loco nell'ambito dei controlli del PSR 2014-2020, o acquisite durante i controlli amministrativi che precedono i pagamenti sul 100% delle domande di Misura 11.

Qualora, nell'ambito dei controlli amministrativi effettuati dai funzionari UTR/UAFCP/Provincia di Sondrio, la relazione della verifica ispettiva degli OdC non consenta di assegnare alle NC della tabella A il livello di inadempienza (basso-medio-alto) di gravità-entità-durata, così come riportato nella Tabella 1, anche dopo ulteriori confronti con l'OdC, per il parametro che non è possibile valutare, verrà attribuito il livello medio (3)².

Per le NC riportate nella sopracitata tabella B viene assegnato il livello di inadempienza (basso-medio-alto) di gravità-entità-durata, così come riportato nella **Tabella 2** "CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER LE NON CONFORMITÀ CONTENUTE NELLA TABELLA B". Tali NC sono acquisite dai funzionari UTR/Provincia di Sondrio durante i controlli amministrativi che precedono i pagamenti sul 100% delle domande di Misura 11.

Le esclusioni dal premio per le NC riportate in tabella B sono riportate nella **Tabella 3**.

In caso di contestuale rilevazione di NC riportate in tabella A e in tabella B, la percentuale di riduzione complessiva da applicare ai singoli montanti ("misura", o "diversi gruppi coltura"), si calcola sommando:

2 Tale modalità di valutazione è mutuata dall'art. 39 (1) del reg. UE 640/2014 riferito al regime di condizionalità

- le percentuali di riduzione da applicare allo stesso montante riferite alle NC riportate in **Tabella 1**
- le percentuali di riduzione da applicare allo stesso montante riferite alle NC riportate in **Tabella 2**.

Nella seguente tabella 1 *“TABELLA 1 - MISURA 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA” - (PSR 2014-2020) VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ”* sono riportati gli impegni di Misura, accorpati per “gruppo di impegni” affini e verificati dai funzionari UTR/UAFCP/Provincia di Sondrio durante i controlli in loco nell’ambito del PSR 2014-2020.

In caso di mancato rispetto dell’impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Inoltre, sono stati definiti:

- gli impegni pertinenti di condizionalità.
- la correlazione tra impegno controllato in loco dai funzionari UTR/UAFCP/Provincia di Sondrio ed il relativo codice identificativo delle non conformità, di cui all’allegato A al DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MIPAAF, rilevate dagli OdC nell’ambito dei controlli previsti dal sistema di certificazione del metodo biologico.

Tabella 1: MISURA 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA” - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

TABELLA 1 - MISURA 11 “Agricoltura Biologica” - (PSR 2014-2020) VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’								
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ ³	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ ⁴	NC ⁵ DA ODC ⁶	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)			
AVVICENDAMENTO ⁷	Presenza delle successioni colturali		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha (3): Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) (5): Superficie violata superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	(5)	(1) = in tutte le altre zone (3) = violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette		<input type="checkbox"/> D2.02	Gruppo coltura Se la superficie violata risulta > o uguale al 50% della SOI del gruppo coltura, tale gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.

3 Nel calcolo dell’entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l’assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante:
es. superficie violata (avvicendamento) = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -----> il livello di infrazione riferito all’entità è ALTO (5)

4 Qualora l’impegno pertinente di condizionalità non sia rispettato e contestualmente non sia rispettato neppure il relativo impegno di misura, viene applicata una % di riduzione del premio pari al doppio rispetto a quella che deriva dal calcolo del GED per l’impegno o gruppo di impegni di misura violato.

5 Le non conformità (NC) e i relativi codici sono riportati nell’allegato A al DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MIPAAF

6 Durante il controllo in loco, qualora il funzionario dell’UTR/Provincia di Sondrio, rilevasse, dalla relazione della verifica ispettiva annuale dell’OdC, la medesima NC rilevata dall’OdC e riferita al medesimo periodo di controllo, la % di riduzione del premio viene calcolata una sola volta con la corrispondente pesatura riportata in tabella.

7 L’avvicendamento viene controllato nell’ambito dei controlli amministrativi effettuati dai funzionari degli UTR/UAFCP/Provincia di Sondrio.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'	NC DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
AVVICENDAMENTO	Correttezza delle successioni colturali		(1): Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha; (3): Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso); (5): Superficie violata superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	(3): avvicendamento errato riferito ad 1 coltura (5): avvicendamento errato riferito a colture diverse	(1) in tutte le altre zone; (3) violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette		<input type="checkbox"/> D1.02	Gruppo coltura
PIANO COLTIVAZIONE	Presenza del programma annuale di produzione (PAP)		(5)	(3)	(3)		<input type="checkbox"/> A1.07 <input type="checkbox"/> A1.02	Misura
	Completezza e correttezza del programma annuale di produzione (PAP)		(3)	(1)	(1)		<input type="checkbox"/> A1.07 <input type="checkbox"/> A1.02	Misura
REGISTRO DELLE PRODUZIONI VEGETALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 REG CE N. 889/08	Presenza e aggiornamento del registro delle produzioni vegetali		(3): in caso di registro non completo e/o non aggiornato (5): in caso di assenza	Segue l'entità	Segue l'entità	CGO10 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari CGO1 Impegni in ZVN: Obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati	<input type="checkbox"/> A1.07	Misura

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'	NC DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi sulla coltura biologica		(5)	(5)	(5)	CGO10 <i>Presenza della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari</i> <i>Corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta</i>	<input type="checkbox"/> D3.01	Gruppo coltura Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 50% della SOI del gruppo coltura, tale gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.
	Rispetto dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture		(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha; (3): Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso); (5): Superficie violata superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	Segue l'entità	Segue l'entità		<input type="checkbox"/> D1.07	Gruppo coltura
FERTILIZZANTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	Utilizzo dei prodotti fertilizzanti ammessi sulla coltura biologica		(5)	(5)	(5)		<input type="checkbox"/> D3.01	Gruppo coltura
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'	NC DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

GESTIONE DELLE FERTILIZZAZIONI	Presenza del piano di fertilizzazione o documenti giustificativi e/o relazione tecnica che attestano la necessità di ricorrere a concimi e ammendanti di cui all'allegato I del Reg CE n. 889/08.		(3)	(3)	(3)	CGO1 impegni in ZVN: obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati	<input type="checkbox"/> A1.07	Misura
	Rispetto sia in ZVN sia in ZO dei limiti dei 170 kg di azoto per anno/ettaro derivante dagli effluenti ammessi ⁸		(3): Produzione/Utilizzo fino a 180 kg di azoto per anno/ettaro (compreso) (5): Produzione/Utilizzo maggiore a 180 kg di azoto per anno/ettaro	(3): violazione in ZO (5): violazione in ZVN	(1): violazione in ZO (3): violazione in ZVN	CGO1 Impegni in ZVN Rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 kg/ha/anno) Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti	<input type="checkbox"/> D1.06	Misura
AZIENDE MISTE: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE	Separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi per le produzioni biologiche		(1)	(1)	(1)		<input type="checkbox"/> C2.05	Misura
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'	NC DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
	Presenza di sementi o di materiali di propagazione		(1)	(1)	(1)		<input type="checkbox"/> D1.01	Gruppo coltura

⁸ In caso di azienda zootecnica, i 170 Kg/ha di N per anno sono calcolati in base alla categoria e al numero di animali allevati, biologici e non biologici (Riferimento: tabella 2 "Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame" dell'Allegato 1 al "Programma di azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle ZVN ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE" delle DGR n. 5171/2016 e n. 2893/2020).

USO SEMENTI/ MATERIALI DI PROPAGAZIONE	certificati biologici/in deroga/autoprodotti							
	Utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti		<p>(1): utilizzo di materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa</p> <p>(3): utilizzo di materiale NON biologico (diverso dal precedente punto (1)) su una superficie < o uguale al 10% della SOI E < a 0,5 ha</p> <p>(5): negli altri casi e/o in caso di utilizzo di sementi OGM anche su superfici < o uguali al 10% della SOI</p>	Segue l'entità	Segue l'entità		<input type="checkbox"/> D1.08 <input type="checkbox"/> D2.05 <input type="checkbox"/> D2.06	Gruppo coltura
CICLO COLTURALE	Portare a termine il ciclo colturale ordinario		<p>(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 5% della SOI E inferiore o uguale a 0,5 ha</p> <p>(3): Superficie violata tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI E maggiore di 0,5 ha e non superiore a 2 ha (compreso)</p> <p>(5): Superficie violata tra il 10% e il 30% (compreso) della SOI E superiore a 2 ha (compreso)</p>	Segue l'entità	Segue l'entità			<p>Gruppo coltura</p> <p>Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 50% della SOI del gruppo coltura, tale gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.</p>
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'	NC DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
PRODUZIONE ZOOTECNICA BIOLOGICA	Identificazione dei capi allevati secondo il metodo biologico		(3): <u>Per specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equidi:</u> Irregolare identificazione degli	Segue l'entità	Segue l'entità		<input type="checkbox"/> E1.04 <input type="checkbox"/> E3.05	Gruppo coltura "foraggiere per aziende zootecniche"

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

			<p>animali⁹ OPPURE <u>Per altre specie</u>: incongruenza tra le registrazioni di gruppi/partite e la realtà aziendale</p> <p>(5): Per Specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equidi: Impossibilità di identificazione dei capi</p>				<p><u>Specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equidi</u>: Se il numero di animali identificati irregolarmente è uguale o maggiore a 10 oppure il numero di animali non identificato è uguale o maggiore di 3, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.</p> <p><u>Per le altre specie</u>: in caso di assenza totale di registrazioni, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

9 Per identificazione irregolare degli animali s'intende: identificazione dell'animale non corretta; animale presente in allevamento ma non sul registro di stalla; animale presente sul registro di stalla ma non in allevamento.

Di seguito si riportano le NC, suddivise in tabella A e tabella B, rilevate dagli OdC e considerate rilevanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal premio riconosciuto per la Misura 11 – PSR 2014-2020.

TABELLA A						
ELENCO DELLE NON CONFORMITA' RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER LA MISURA 11 RIPORTATE NELLA TABELLA 1 DENOMINATA "MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'						
AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'	EFFETTO
Documenti previsti dal sistema di controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida
Documenti previsti dal sistema di controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'N (170 kg/anno/ha) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal regolamento	Inosservanza	Diffida
AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON	DESCRIZIONE NON	DESCRIZIONE TIPO	EFFETTO

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

	NON CONFORMITA'		CONFORMITA'	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti NON ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione

N.B. Le N.C. indicate con i codici: E1.04, E3.05 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Gruppo coltura "foraggiere per aziende zootecniche"

TABELLA B - ELENCO DELLE NON CONFORMITA' RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER LA MISURA 11 E NON CONTENUTE NELLA TABELLA 1 "MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" - (PSR 2014-2020) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI SPECIFICI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'						
AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'	EFFETTO
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi
Documenti di Certificazione	B4	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C1	Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'	EFFETTO
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'Odc	Infrazione	Sospensione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	C3.03	Uso di prodotti contenenti OGM o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C4	Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'	EFFETTO
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'	EFFETTO
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatici	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.08	Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, parag. 2, Reg. CE n. 889/08	Infrazione	Sospensione

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'	EFFETTO
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad indurre o sincronizzare gli estri	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione
Specifiche di Prodotto	I2	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Soppressione
Specifiche di prodotto	I3	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione a 1 mese
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1	n.d.	L1.01	Mancato rispetto di una diffida ¹⁰	Inosservanza	Diffida
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L2	n.d.	L2.01	Mancato adempimento del termine supplementare concesso	Irregolarità	Soppressione

¹⁰ Le diffide da considerare ai fini delle riduzioni del premio della Misura 11 sono quelle previste nelle tabelle sopra riportate.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'	EFFETTO
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L3	n.d.	L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L4	n.d.	L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	M3	n.d.	M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione

N.B. Le N.C. indicate con i codici: E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Gruppo coltura "foraggiere per aziende zootecniche"

Le soprariportate NC contenute nella tabella B vengono valutate dai funzionari UTR/UAFCP/Provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli amministrativi, secondo i parametri di gravità entità durata, così come indicato nella sottostante tabella 2.

Per le NC riportate in tabella B, il montante a cui si applica la sanzione è sempre la Misura. Fanno eccezione le NC riferite alle Norme di produzione Zootecnica (Area Non conformità: E) il cui montante è il gruppo coltura "Foraggiere per aziende zootecniche".

TABELLA 2 MISURA 11 “Agricoltura Biologica” - (PSR 2014-2020) VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE NON CONFORMITA’ RIPORTATE NELLA TABELLA B	
Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entita' Media	Fino a 2 soppressioni nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entita' Alta	Più di 2 soppressioni e/o 1 o più sospensione nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Gravita' Bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo lieve avente codice A1 (A1.05), C1 (C1.03), D1 (D1.03, D1.04, D1.05), E.1.10, L1.01 a livello di montante
Gravita' Media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C2 (C2.04, C2.06), D2 (D2.01, D2.03, D2.04) – E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08), I2.01 - L2.01 a livello di montante
Gravita' Alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C3 (C3.01- C3.03) – E3 (E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11), I3.01 - L3.01- M3.01 (**) a livello di montante
Durata Bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) e/o 1 soppressione nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata Media	2 o più soppressioni e/o 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata Alta	Più di 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi e/o 1 o più sospensioni maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato E/0 L3.01 M3.01 (**) a livello di montante

(**) NB - In caso di codice di NC **M3.01** (reiterazione di una soppressione relativa a uno dei codici rilevanti ai fini del pagamento della misura 11 - Tabella A e B), la % di decurtazione del premio viene raddoppiata sulla base del calcolo del GED riferito alla singola NC oggetto della reiterazione: es. M3.01 è riferita ad una reiterazione del codice E2.03, il calcolo del GED riferito al codice E2.03 è (E=3, G=3, D=3) quindi origina una % pari al 5% che va raddoppiata SOLO se la reiterazione si riferisce ad inadempienze analoghe e non a reiterazione di NC riferite alla stessa area di cui all'allegato A al DM n. 15962/2013 .

TABELLA 3 MISURA 11 “Agricoltura Biologica” - (PSR 2014-2020) CASI DI DECADENZA TOTALE DELLA MISURA PER LE NON CONFORMITA' RIPORTATE NELLA TABELLA B	
Codice non conformità	Descrizione non conformità
A3.02	<i>Manomissione dei documenti e/o false comunicazioni</i>
A3.03	<i>Negato accesso alla documentazione e alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa</i>
L4.01	<i>Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche</i>
M4.01	<i>Non conformità assegnata dopo 2 soppressioni (alla 3° non conformità della stessa area)</i>
M4.02	<i>Non conformità assegnata dopo 1 sospensione (alla 2° non conformità della stessa area)</i>
B4.01	<i>Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dagli OdC</i>

6. IMPEGNI DI MISURA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

6.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

Di seguito si riporta la tabella denominata “*TABELLA 4 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI (RM FERT)*” che elenca gli impegni relativi ai requisiti minimi, così come previsto dall'allegato I, Parte I, paragrafo 8 del Reg. (UE) n. 808/2014.

Tali requisiti minimi sono stati declinati a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 2588/2020 e a livello regionale dalla seguente normativa:

- DGR n. 5171/2016, DGR n. 2893/2020¹¹ e DdS n. 3137/2020¹², validi per le zone vulnerabili ai nitrati (= ZVN);
- DGR n. 5418/2016, DGR n. 3001/2020¹³ e DdS n. 3137/2020, validi per le zone non vulnerabili ai nitrati (zone ordinarie = Z.O.).

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto dalla Misura 11, gli impegni elencati nella tabella 4 sono considerati come un unico gruppo di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

11 Gli impegni di cui alla DGR n. 2893/2020 sono applicabili a livello aziendale a partire dall'anno campagna 2020.

12 Il D.d.s 3137/2020 si riferisce al solo anno campagna 2020.

13 Gli impegni di cui alla DGR n. 3001/2020 sono applicabili a livello aziendale a partire dall'anno campagna 2020.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

TABELLA 4 : VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI (RM FERT)					
ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
CLASSE AZIENDALE 1 2 3 4 5 (*)		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI					
Presentazione della Comunicazione Nitrati e/o Aggiornamento della Comunicazione		(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(5): in caso di mancata presentazione (3): in caso di mancato aggiornamento	Misura
Presentazione della comunicazione entro i termini previsti		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Presentazione incompleta o difforme della comunicazione		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di: - comunicazione nitrati - documenti cartografici (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali - planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento/strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento - relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione - rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento, ove previsti - qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Documentazione aggiuntiva per il digestato: Presenza in azienda del registro materiale di ingresso (se azienda che produce)		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Presenza in azienda, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, del Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) per tutte le aziende, anche quelle esonerate dall'obbligo di presentazione della C.N. predisposto sulla base dei fac simili previsti nelle DGR di riferimento		(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	Segue la gravità	Misura

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) compilato e aggiornato		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Misura
Azienda che cede/acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato ad/da aziende terze:					
Presenza di contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato in corso di validità		(5)	(3): per aziende in cl 1 e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Misura
Presenza dei contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato inseriti nella comunicazione nitrati		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
Se Azienda soggetta ad AIA:					
Presenza di Autorizzazione AIA		(5)	(5)	(5)	Misura
Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati					
Rispetto degli obblighi amministrativi previsti dall'adesione alla deroga		(5)	(5)	(5)	Misura
Se azienda che utilizza fanghi di depurazione					
Presenza della comunicazione nitrati aggiornata con l'indicazione dell'utilizzo dei fanghi di depurazione		(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Misura
VERIFICA STRUTTURE DI STOCCAGGIO					
Presenza degli impianti di stoccaggio		(5)	(5)	(5)	Misura
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa e/o Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Misura
Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto di raccolta e stoccaggio e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni		(3) in assenza di perdite (5) in presenza di perdite	Se entità media: (1) per aziende in cl 1 (3) per aziende in cl 2 e 3 (5) per aziende in cl 4 e 5 Se entità alta: (3): per aziende in cl 1 e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Misura
Congruità tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Misura

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Per lo stoccaggio di fanghi di depurazione: Presenza degli impianti di stoccaggio (impegno valido fino al 31/12/2019)		(5)	(5)	(5)	Misura
Per lo stoccaggio di fanghi di depurazione: Presenza degli impianti di stoccaggio conformi (impegno valido fino al 31/12/2019)		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Misura
VERIFICA DEI VINCOLI /DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI					
Rispetto dei vincoli e divieti spaziali e temporali per l' utilizzo di liquame, letame, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato		(1): superficie violata minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha (3): superficie violata > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: (1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5 Se entità media: (1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(1): in ZO (3): in ZVN	Misura
Rispetto delle condizioni per l' accumulo temporaneo dei letami e/o lettiere esauste maturi e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni e/o Rispetto delle condizioni per l'accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti su suolo agricolo		(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(1): in ZO (3): in ZVN	Misura
Rispetto del divieto di spandimento degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli		(5)	(5)	(5)	Misura
Rispetto del divieto di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o ai vincoli/divieti spazio temporali per l' utilizzo agronomico che interessa corsi d'acqua naturali o altre risorse idriche e/o Rispetto del divieto di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni		(5)	(5)	(5)	Misura
Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati:					
Rispetto dei vincoli e divieti spaziali e temporali sopra citati e di quelli specifici derivanti dall'adesione alla deroga		(5)	(5)	(5)	Misura
RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE					
Per azienda che NON aderisce a deroga Nitrati		(5)	(3): per aziende in cl 1 e 2 (5): per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Misura
Per azienda che aderisce a deroga Nitrati		(5)	(5)	(5)	Misura

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO					
Rispetto del divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati		(1): superficie violata minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha (3): superficie violata > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: (1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5 Se entità media: (1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(1): in ZO (3): in ZVN	Misura

(*) la classe aziendale è definita nella tabella successiva

CLASSE AZIENDALE	DESCRIZIONE in ZVN	DESCRIZIONE in ZO
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg di azoto all'anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	

6.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Di seguito si riporta la tabella denominata *"TABELLA 5 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RM FIT)"* che elenca gli impegni relativi ai requisiti minimi, così come previsto dall'allegato I, Parte I, paragrafo 8 del Reg. UE n. 808/2014.

Tali requisiti minimi sono stati declinati a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 2588/2020, prendendo come riferimento il decreto del MIPAAF del 22 gennaio 2014 (PAN).

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto dalla Misura 11, gli impegni elencati nella tabella 5 sono considerati come un unico gruppo di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

TABELLA 5 VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RM FIT)					
ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) -Media (3) - Alta (5)	Bassa (1) -Media (3) - Alta (5)	Bassa (1) -Media (3) - Alta (5)	
<p>Presenza del controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità (NB - in caso di trattamenti fitosanitari effettuati da Contoterzisti, dimostrati con fattura, presenza in azienda di copia del controllo funzionale della macchina utilizzata in azienda).</p> <p>Dopo il 26 novembre 2016, utilizzo delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che hanno subito un controllo funzionale con esito positivo.</p> <p>Presenza dell’attestazione per la verifica statico - funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari¹⁴.</p>		<p>(1): Controllo funzionale scaduto, ma trattamenti fitosanitari effettuati prima della scadenza <u>OPPURE</u> assenza del controllo funzionale di un’attrezzatura non utilizzata <u>OPPURE</u> Assenza dell’attestazione della verifica statico - funzionale o verifica statico - funzionale scaduta</p> <p>(5): Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari non risultano perfettamente efficienti <u>OPPURE</u> utilizzo di attrezzature prima dell’effettuazione del controllo funzionale <u>OPPURE</u> utilizzo di attrezzature con controllo funzionale avente esito negativo <u>OPPURE</u> Controllo funzionale non più in corso di validità e contestuale/successivo utilizzo delle attrezzature.</p>	Segue l’entità	<p>(1):Trattamenti effettuati su terreni ricadenti fuori Natura 2000, quando l’entità è di livello basso</p> <p>(3): Trattamenti effettuati su terreni ricadenti in Aree Natura 2000, quando l’entità è di livello basso</p> <p>(5): in tutti i casi con entità di livello alto</p>	Misura

¹⁴ In attesa del controllo funzionale, la verifica statico - funzionale è necessaria per le attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018 e per le attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il controllo funzionale. La verifica statico - funzionale ha validità annuale. A partire dall’anno 2020 per tutte le attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari è previsto solamente il controllo funzionale.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 20 luglio 2020

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Difesa integrata obbligatoria (allegato III del dglsl 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata , predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.		(3)	(3)	(3)	Misura
Presenza di autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, e nocivi (patentino) rilasciato prima del 26/11/2015 e ancora in corso di validità <u>oppure</u> per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, presenza del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità.		(1): se il patentino o il certificato di acquisto per utilizzo di prodotti fitosanitari è scaduto E in assenza di richiesta rinnovo (5): se patentino o certificato di acquisto per utilizzo di prodotti fitosanitari, è assente	Segue l'entità	(3): se portata bassa (5): se portata alta	Misura
Il sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui all'allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN).	Azione correttiva prevista per il ripristino del sito di stoccaggio di cui ai punti 5-8-11-12-13 (allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 - PAN).	(1): Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 5-8-11-12-13 dell'allegato VI.1 del PAN (5): Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 1-2-3-4-6-7-9-10 dell'allegato VI.1 del PAN	Segue l'entità	Segue l'entità	Misura

ELENCO IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente: a. rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego; b. rispetto <u>su tutto il territorio regionale</u> di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici in attuazione in Lombardia del PAN per l'anno di riferimento del controllo c. rispetto <u>in Natura 2000</u> di specifiche misure di mitigazione aggiuntive in attuazione in Lombardia del PAN per l'anno di riferimento del controllo.		(5)	(5)	(3): in tutti gli altri casi (5): nelle Aree Natura 2000, se tutte le specifiche misure di mitigazione aggiuntive di cui alla lettera c. non sono rispettate	Misura

7. MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

Di seguito si riportano la **Tabella 6** "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE" e **Tabella 7** "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE" relative ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima previsti dal Regolamento UE n. 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) e declinati:

- a livello nazionale dal DM n. 6513 del 18/11/2014, dal DM n. 1420 del 26/2/2015 e dal DM n. 5465 del 7/6/2018
- a livello regionale dalla DGR n. 3232 del 6/03/2015, dalla DGR n. 3697 del 12/06/2015 e dalla DGR n. 1156 del 21/01/2019.

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto dalla Misura 11, gli impegni elencati in ciascuna tabella vengono verificati a livello di SOI.

TABELLA 6				
VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO ALLA COLTIVAZIONE				
ELENCO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
TUTTE LE COLTURE (compresi i terreni a riposo) e le COLTURE PERMANENTI Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica è idonea a: <ul style="list-style-type: none">• prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi• limitare la diffusione delle infestanti• mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali PRATO PERMANENTE diverso dal pascolo: effettuare almeno uno sfalcio l’anno che non danneggi il cotico erboso con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione	(5)	(5)	(5)	Gruppo coltura Se la superficie interessata dalla violazione supera il 10% della SOI riferita ad un dato gruppo coltura, tale gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.

TABELLA 7 VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE¹⁵				
ELENCO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
PRATO PERMANENTE inteso come pascolo: Almeno uno sfalcio annuale O Altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo O Pascolamento (unica pratica valida per i pascoli magri) rispettando: - <u>Carico minimo 0,2 UB/ha</u> (tale carico è riferito all'anno di presentazione della domanda con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestati al medesimo richiedente). E - <u>Durata del pascolamento</u> (complessivamente pari ad almeno 45 giorni anche non consecutivi per l'anno 2018 E pari ad almeno 60 giorni anche non consecutivi per gli anni successivi).				Gruppo coltura Se sulla SOI a pascolo/prato permanente non viene effettuata alcuna pratica agronomica o il pascolamento NON rispetta i parametri del carico minimo e della durata minima di pascolamento, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.

¹⁵ Prati permanenti naturalmente mantenuti con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore: ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt; ALPI ORIENTALI = 1800 mt; APPENNINI = 1700 mt